

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2025, n. 18-1201

Legge n. 157/1992. Approvazione delle modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014, nella parte riguardante la vigilanza venatoria nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).



Seduta N° 74

Adunanza 30 MAGGIO 2025

Il giorno 30 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 18-1201/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Approvazione delle modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014, nella parte riguardante la vigilanza venatoria nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV).

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992, all'articolo 16, detta disposizioni su come le Regioni possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie (AFV) e di aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 31-7298 del 24.03.2014, sono stati approvati, ai sensi dell'allora vigente legge regionale n. 70/1996 (articolo 20), i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 17 della legge regionale n. 5/2018, al comma 1, sancisce che:

- la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro i limiti del 15% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale, l'istituzione di AFV ed AATV;
- tale autorizzazione ed il suo rinnovo sono resi noti a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti;
- la Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV.

Richiamato, inoltre, che il comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale n. 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città

metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti disposizioni delle legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Preso atto che la Federazione regionale Coldiretti Piemonte con nota del 5 maggio 2025, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, con riferimento agli articoli 14, commi 1 e 3, e 30, comma 1, dell’Allegato A alla sopra richiamata D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 31-7298 del 24 marzo 2014, ai sensi dei quali “La vigilanza deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, ovvero da una guardia giurata venatoria volontaria dell’Ente Produttori Selvaggina (EPS)”, ha comunicato di ritenere tale previsione eccessivamente limitante, soprattutto in considerazione dei contenuti dell’articolo 27 della legge n. 157/1992 e dell’articolo 26 della legge regionale n. 5/2018, chiedendo, pertanto, che tale disposizione sia modificata, affinché la vigilanza possa essere affidata, in termini più ampi, alle figure previste dalle suddette disposizioni normative, tra le quali rientrano anche le guardie volontarie delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Richiamato, a tal proposito, che il sopra citato articolo 26 della legge regionale n. 5/2018 dispone che la vigilanza venatoria sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992 ed alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie volontarie previste dall'articolo 36 della legge regionale n. 32/1982, e che il suddetto articolo 27 dispone che:

al comma 1, la vigilanza venatoria è affidata agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (lettera a) ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (lettera b);

al comma 2, la vigilanza venatoria è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Dato atto che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha verificato che sussistono le condizioni per recepire la sopra citata richiesta presentata dalla Federazione regionale Coldiretti Piemonte e, pertanto, di modificare gli articoli 14, comma 1 e 3, e 30, comma 1, del sopra richiamato Allegato A, consentendo di includere nell’elenco dei soggetti affidatari della vigilanza venatoria nei territori delle AFV e delle AATV anche i soggetti previsti dall’articolo 27, comma 1 e 2, della legge n. 157/1992.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, in conformità alla legge n. 157/1992, l'Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014, nella parte riguardante la vigilanza venatoria nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV), come riportato nell'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1201-2025-All_1-02_Allegato_VigilanzaVenatoria.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura
fauna@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO A1

Modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014, nella parte riguardante la vigilanza venatoria nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV)

PREMESSE

Il presente documento riporta in modo puntuale le modifiche testuali riferite all'Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014, nella parte in cui limita la vigilanza nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV) ad una guardia giurata venatoria volontaria dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS).

ARTICOLO 14, COMMA 1

Il comma 1 dell'articolo 14, che prevede:

"La vigilanza in ogni A.F.V. deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, ovvero da una guardia giurata venatoria volontaria dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS)",

è sostituito dal seguente:

"1. La vigilanza in ogni A.F.V. deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, ovvero da una guardia venatoria volontaria delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della Legge 157/1992, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla quale sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

ARTICOLO 14, COMMA 3

Il comma 3 dell'articolo 14, che prevede:

"Nelle A.F.V. con superficie superiore a 1.000 ettari nella zona di pianura e a 3.000 ettari nella zona faunistica delle Alpi la vigilanza deve essere esercitata da un'ulteriore guardia giurata venatoria volontaria dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS)",

è sostituito dal seguente:

"3. Nelle A.F.V. con superficie superiore a 1.000 ettari nella zona di pianura e a 3.000 ettari nella zona faunistica delle Alpi la vigilanza deve essere esercitata da un'ulteriore guardia venatoria volontaria delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della Legge 157/1992, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla quale sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

ARTICOLO 30, COMMA 1

Il comma 1 dell'articolo 30, che prevede:

“La vigilanza nelle A.A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia giurata venatoria volontaria dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS) il cui nominativo deve essere comunicato al Settore della Regione e della Provincia”,

è sostituito dal seguente:

“1. La vigilanza nelle A.A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia venatoria volontaria delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della Legge 157/1992, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla quale sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 il cui nominativo deve essere comunicato al Settore della Regione e della Provincia”.